

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 111/CGF– RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 2012**

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. COSMI SERSE SEGUITO GARA SIENA/PESCARA DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A - Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012)

La società A.C. Siena S.p.A. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 88 del 20.11.2012, con il quale è stata comminata al proprio allenatore signor Serse Cosmi la sanzione dell'ammenda di €3.000,00 a seguito della gara Siena/Pescara del 18.11.2012 *"per avere, al 44° del primo tempo, manifestato platealmente il disappunto per il comportamento in campo dei propri calciatori, colpendo con un violento calcio un contenitore di bevande, con un violento pugno la panchina e gettando al suolo la giacca che indossava; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale"*.

La società reclamante ha chiesto l'annullamento della sanzione inflitta o quantomeno la riduzione ad una più congrua, esplicitando nel reclamo che il comportamento tenuto dall'allenatore debba essere considerato solo quale sfogo personale attinente ai rapporti tra tecnico e suoi calciatori avendo l'allenatore semplicemente voluto manifestare, sia pure platealmente, il proprio disappunto per il comportamento tenuto in campo dai propri calciatori in quel momento della gara.

Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, vista la relazione del Quarto Ufficiale nella quale si rileva espressamente che il gesto effettuato non era rivolto agli Ufficiali di Gara di gara, ma bensì era da attribuirsi solo ad uno sfogo personale, ritiene che la platealità del gesto, sia pure non rivolta ad alcuno degli Ufficiali di gara, merita in ogni caso una sanzione sia pure al livello minimo e pertanto in parziale accoglimento del reclamo proposto riduce l'ammenda già inflitta ad €1.000,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena, riduce la sanzione inflitta ad €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL S.S. JUVE STABIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 20.2.2013 INFLITTA AL SIG. MANNIELLO FRANCESCO SEGUITO GARA JUVE STABIA/EMPOLI DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)

In data 24.11.2011 si è disputata la partita Juve Stabia/Empoli, nel Campionato di Serie B, terminata con il punteggio di 2 a 1 a favore dell'Empoli.

Dagli atti ufficiali di gara emerge la seguente dichiarazione dell'arbitro: "A fine gara il signor Manniello [...] veniva a centrocampo con fare minaccioso dicendomi: 'tu qua non devi più venire ad arbitrare, finitela di fare i fenomeni'"; precisa però l'arbitro che la persona che rivolgeva le frasi minacciose era stata identificata nella persona del reclamante (ossia del Presidente dello Juve Stabia) soltanto a opera del rappresentante della Procura Federale addetto al campo (signor Cirillo Vincenzo).

Dagli atti ufficiali stessi risulta altresì la seguente dichiarazione del quarto ufficiale "rientrato nello spogliatoio, a fine gara, si avvicina un uomo il quale diceva: 'guardami in faccia sono Manniello, siete degli incompetenti, se ritiro la squadra col c... fate i fenomeni'".

Il Giudice Sportivo ha pertanto inflitto al Manniello la sanzione sopra citata, con la motivazione: "per avere, al termine della gara e al rientro negli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli espressioni ingiuriose; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura Federale".

La S.S. Juve Stabia S.p.A. ha proposto ricorso alla Corte di Giustizia Federale, ritenendo la sanzione affetta da "assoluta eccessività e spropositatezza", argomentando, nei motivi del ricorso presentato, che la condotta ascritta dal Manniello deve essere qualificata come "meramente irriguardosa" e non già intimidatoria e/o offensiva nei confronti del direttore di gara. Ciò in quanto la condotta stessa si sarebbe semplicemente concretata in una "vivace protesta per alcune decisioni tecniche dell'Arbitro".

In particolare, secondo la difesa del Manniello, la frase pronunciata nei confronti dell'Arbitro, non è da considerarsi né minacciosa né ingiuriosa, potendo piuttosto essere inquadrata nell'ambito della semplice scorrettezza e/od antisportività.

In ogni caso, sotto il profilo "quantitativo", la sanzione irrogata viene ritenuta eccessivamente gravosa ed afflittiva in rapporto alla frase in questione. A sostegno di tale argomentazione, viene in particolare richiamato un precedente della stessa Corte di Giustizia Federale (12 maggio 2011, Com. Uff. n. 282/CGF – all. 1), in cui, a fronte di condotte che il ricorrente considera neppure lontanamente paragonabili, per entità e gravità, a quella ascritta al Manniello, l'inibizione definitiva comminata al dirigente è stata di 3 mesi.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, dall'esame degli atti, il reclamo risulta fondato laddove, anche considerati i precedenti giurisprudenziali, si ritiene che la sanzione sia eccessiva nella sua quantificazione sotto il profilo della durata della inibizione a svolgere qualsivoglia attività in ambito federale, e quindi deve essere ridotta in base al criterio di proporzionalità.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Juve Stabia S.p.A. di Castellammare di Stabia (Napoli), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Manniello Francesco a tutto il 15.1.2013.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Francesco Cerini, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL CALC. ANANIA LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA CROTONE/CALCIO PADOVA DEL 24.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B - Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 46 del 26.11.2012, ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 al reclamante.

La sanzione dell'ammenda veniva inflitta perché al termine dell'incontro Crotone/Calcio Padova disputato il 24.11.2012, il calciatore Anania Luca, tesserato in favore della società Calcio Padova S.p.A., assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

Avverso tale provvedimento il calciatore Anania Luca ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.11.2012 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente, con nota trasmessa il 14.12.2012, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Anania Luca, dichiara estinto il procedimento.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'AMMENDA DI €15.000,00 AL PRESIDENTE LOTITO CLAUDIO;

-DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI ART. 4, COMMA 1, C.G.S., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 5, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 2776/268 PF11-12/SP/BLP DEL 13.11.2012) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012)

La Corte di Giustizia Federale si è riunita il giorno 14.12.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 43/CDN del 28.11.2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto:

- al Sig. Claudio Lotito la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver, al termine di una conferenza stampa tenutasi presso il centro sportivo della S.S. Lazio S.p.A., aggredito verbalmente il giornalista Alberto Abbate;

- alla società S.S. Lazio S.p.A. (d'ora in avanti, per brevità, "Società") la sanzione dell'ammenda di € 15.000,00, per responsabilità diretta per la condotta ascritta al proprio Presidente.

Il procedimento ha origine dal deferimento alla Commissione Disciplinare, da parte del Procuratore Federale, del Sig. Lotito, al quale veniva contestata la violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1 C.G.S., per aver tenuto nei confronti del Sig. Abbate, giornalista del quotidiano “La Repubblica”, un comportamento in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, rivolgendogli frasi offensive ed ingiuriose e costringendolo a lasciare il centro sportivo della Società dove si era tenuta una conferenza stampa.

Resisteva al deferimento la Società, la quale, con la propria memoria difensiva, in primo luogo, lamentava l'incompetenza della Commissione Disciplinare a decidere in merito al comportamento sanzionato, atteso che i fatti contestati al Sig. Lotito sarebbero avvenuti al di fuori di attività sportive o, comunque, rilevanti per l'ordinamento sportivo, in quanto l'alterco con il giornalista Abbate sarebbe avvenuto al termine di una conferenza stampa, che non avrebbe, tra l'altro, avuto contenuto sportivo. La Società sosteneva, altresì, che mancherebbe la prova certa che le frasi di carattere ingiurioso siano mai state pronunciate dal deferito, non soltanto perché il Sig. Lotito medesimo non avrebbe confermato tale circostanza in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, ma anche in quanto tali espressioni non risulterebbero provate nemmeno dal filmato Sky acquisito agli atti, il quale mostrerebbe soltanto alcune frasi, prive di carattere ingiurioso e costituenti una mera critica rivolta dal deferito stesso al giornalista Abbate.

Innanzitutto alla Commissione Disciplinare compariva la sola Procura Federale, la quale insisteva per l'accoglimento del deferimento e della sanzione dell'ammenda di 30.000,00 da infliggere sia al Sig. Lotito, sia alla Società.

La Commissione Disciplinare Nazionale, sulla base della copiosa documentazione in atti, comprensiva delle audizioni del Sig. Abbate e del Sig. Lotito, nonché del suddetto filmato Sky, precisava come non fosse possibile accertare l'effettiva pronuncia, da parte del deferito, delle frasi offensive, ma, al tempo stesso, rilevava come il comportamento del Sig. Lotito fosse comunque censurabile ed integrasse la violazione dell'art.1, comma 1, C.G.S. La Commissione, inoltre, affermava la propria competenza a decidere sul caso in oggetto, in quanto *“l'evento che ha dato origine alle indagini della Procura federale si è svolto all'interno del centro sportivo della S.S. Lazio tra un giornalista ed il Presidente della Società, al quale erano state poste domande specifiche in ordine al bilancio della medesima Società e non relative alla sua vita privata o professionale”*, come, invece, sostenuto dal deferito medesimo. Per tali motivi, la Commissione Disciplinare infliggeva la sanzione dell'ammenda di €15.000,00 sia al Sig. Lotito, sia alla Società a titolo di responsabilità diretta.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha proposto ricorso la Società, la quale (i) ribadisce l'incompetenza della Commissione medesima a decidere sulla circostanza oggetto di contestazione, confermando come i fatti contestati siano accaduti nell'ambito della sfera privata della Società e del suo Presidente, che nulla ha a che fare con l'attività sportiva della Società medesima e con l'ordinamento federale e (ii) rileva come la Commissione avrebbe basato la propria decisione sul filmato Sky e, quindi, sulle espressioni pronunciate dal Sig. Lotito documentate dal filmato medesimo, espressioni queste che costituiscono manifestazione della mera opinione critica del deferito medesimo e che, conseguentemente, non possono essere ritenute rilevanti sotto il profilo disciplinare.

All'udienza di questa Corte, tenutasi in data 14.12.2012, sono presenti la Procura Federale, nonché, per la Società, l'Avv. Gian Michele Gentile, il quale insiste per l'accoglimento del proprio ricorso.

Il ricorso è parzialmente fondato, nel senso che con riguardo alla questione sottoposta, che risulta, peraltro, essere stata oggetto di composizione in tutte le altre sedi competenti (compresa quella ordinistica dei giornalisti), deve procedersi in ogni caso ad una rideterminazione della sanzione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e congruità.

La Corte Federale di Giustizia, esaminati gli atti, deve anzitutto confermare la competenza della Commissione Disciplinare ed in generale degli organi di giustizia sportiva a conoscere e decidere sulla fattispecie oggetto di contestazione, atteso che l'alterco tra il Sig. Lotito ed il Sig. Abbate, pur essendo avvenuto al termine ed in prosecuzione della conferenza stampa, ha avuto

luogo all'interno del centro sportivo della Società, nell'ambito di un evento ancora "pubblico", con la conseguenza che non può escludersi l'attinenza di tale evento all'attività della società sportiva dal deferito medesimo rappresentata. Fermo quanto sopra, la Corte ritiene, però, che, valutati nondimeno i tempi e le modalità dei comportamenti, in ogni caso censurabilmente messi in essere in violazione dei principi generali sanciti dal Codice, le sanzioni irrogate al Sig. Lotito ed alla Società debbano essere riportate a proporzione e congruità rispetto alla natura della condotta del deferito, con conseguente opportuna riduzione delle predette sanzioni.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma):

- riduce la sanzione inflitta al sig. Lotito Claudio all'ammonizione con diffida;
- riduce la sanzione inflitta alla società S.S. Lazio S.p.A. a titolo di responsabilità diretta, all'ammenda di €1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO, CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DEL SIG. MANDORLINI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTADELLA/HELLAS VERONA DEL 12.12.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n.52 del 13.12.2012)

Con reclamo con procedura d'urgenza ritualmente proposto il Sig. Mandorlini Andrea, tesserato in favore della Hellas Verona, ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.P. Serie B (Com. Uff. n. 52 del 13.12.2012) gli ha irrogato, seguito gara Cittadella/Hellas Verona del 12.12.2012, la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara e dell'ammenda di € 2000,00, "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Collaboratore della Procura Federale".

Con i motivi scritti il reclamante ha contestato la sussistenza del carattere provocatorio del gesto da ritenere, al più, maleducato, istintivo, scomposto e reattivo, posto in essere, in reazione a reiterata provocazione della tifoseria locale, e quindi meritevole di attenuanti.

Ha, infine, eccepito l'eccessiva e sproporzionata sanzione irrogatagli con richiamo di precedenti disciplinari in casi specifici.

Ha concluso, pertanto, per l'annullamento della sanzione ed in subordine per la riduzione della stessa alla ammenda secondo equità.

Alla seduta del 14.12.2012, fissata davanti la C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, nessuno è comparso per il reclamante.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Osserva, infatti, questa Corte che non possono sussistere dubbi sul carattere gravemente provocatorio e offensivo del gesto sanzionato che non potrebbe, comunque ed in nessun caso, essere giustificato da una reiterata provocazione della tifoseria locale; circostanza, questa, comunque priva di riscontro probatorio e non refertata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dal signor Mandorlini Andrea.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 febbraio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete